



Decreto Dirigenziale n. 24 del 28/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "ACCORPAMENTO AL COMPLESSO INDUSTRIALE LA DORIA ATTIGUO STABILIMENTO PREESISTENTE" DA REALIZZARSI IN VIA POLCARECCIA N. 3 IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE ASI FISCIANO-MERCATO SAN SEVERINO NEL COMUNE DI FISCIANO (SA) - PROPONENTE LA DORIA S.P.A. - CUP 6745.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs. 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 436409 del 19/06/2013, La Doria s.p.a., con sede in Fisciano (SA), Via Polcareccia n. 3 ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto "Accorpamento al complesso industriale La Doria attiguo stabilimento preesistente" da realizzarsi in Via Polcareccia n. 3 in località Zona Industriale Asi Fisciano-Mercato San Severino nel Comune di Fisciano (SA);
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dal Dirigente della U.O.D. 07 della Direzione Generale 05, al gruppo istruttore Bruno - Cozzolino - D'Aniello - Fusco, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 20/03/2014 ha esaminato il progetto afferente l'oggetto ed ha deciso di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, prescrivendo quanto segue:
- deve essere garantito il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - per gli stoccaggi di quei rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi, i contenitori e i serbatoi fuori terra a tal fine utilizzati devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento (bacini di contenimento) di adeguata capacità d'invaso, nonché di tutti quei sistemi, accessori e dispositivi, atti a garantire lo svolgimento delle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento in condizioni di sicurezza;
 - con particolare riferimento ai rifiuti contenenti sostanze liquide/oleose, la movimentazione e lo stoccaggio deve avvenire in modo che ne sia evitata ogni dispersione, anche accidentale;
 - qualora si rendesse necessario stoccare nel luogo di produzione i fanghi derivanti dal processo depurativo (CER 02.03.05) ovvero quelli prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (CER 02.03.01), preliminarmente allo smaltimento finale, ciò deve avvenire nell'osservanza delle seguenti misure igienico-sanitarie: utilizzo di cassoni a tenuta, protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura; le aree o piazzole utilizzate per lo stoccaggio, devono essere adeguatamente impermeabilizzate, confinate e dotate di idoneo sistema di captazione ed accumulo dell'eventuale percolato prodotto;
 - devono essere utilizzati idonei sistemi di copertura atti ad evitare qualunque contatto diretto tra le acque meteoriche e i rifiuti stoccati all'aperto. In caso di tracimazione, infatti, il contatto tra tali acque e i rifiuti stoccati comporta la necessità di prevedere il trattamento non solo delle acque di prima pioggia, ma di tutte quelle riversate sulle aree di piazzale;
 - al fine di evitare lo sviluppo di emissioni maleodoranti che superino la "normale tollerabilità", così come definita dall'art. 844 del codice civile, provenienti dalle operazioni di stoccaggio di rifiuti, i contenitori a tal fine impiegati devono essere muniti di idonea copertura.
- b. che la Ditta La Doria s.p.a. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 27/06/2013, agli atti della U.O.D. 07 della Direzione Generale 05;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 (e ss.mm.ii.);
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 439 del 15/11/2013

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Bruno - Cozzolino - D'Aniello - Fusco,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. Di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 20/03/2014, il progetto "Accorpamento al complesso industriale La Doria attiguo stabilimento preesistente" da realizzarsi in Via Polcareccia n.

3 in località Zona Industriale Asi Fisciano-Mercato San Severino nel Comune di Fisciano (SA), con le seguenti prescrizioni:

- deve essere garantito il divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'art. 187 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- per gli stoccaggi di quei rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi, i contenitori e i serbatoi fuori terra a tal fine utilizzati devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento (bacini di contenimento) di adeguata capacità d'invaso, nonché di tutti quei sistemi, accessori e dispositivi, atti a garantire lo svolgimento delle operazioni di riempimento, travaso e svuotamento in condizioni di sicurezza;
- con particolare riferimento ai rifiuti contenenti sostanze liquide/oleose, la movimentazione e lo stoccaggio deve avvenire in modo che ne sia evitata ogni dispersione, anche accidentale;
- qualora si rendesse necessario stoccare nel luogo di produzione i fanghi derivanti dal processo depurativo (CER 02.03.05) ovvero quelli prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti (CER 02.03.01), preliminarmente allo smaltimento finale, ciò deve avvenire nell'osservanza delle seguenti misure igienico-sanitarie: utilizzo di cassoni a tenuta, protetti dalle acque meteoriche a mezzo di appositi sistemi di copertura; le aree o piazzole utilizzate per lo stoccaggio, devono essere adeguatamente impermeabilizzate, confinate e dotate di idoneo sistema di captazione ed accumulo dell'eventuale percolato prodotto;
- devono essere utilizzati idonei sistemi di copertura atti ad evitare qualunque contatto diretto tra le acque meteoriche e i rifiuti stoccati all'aperto. In caso di tracimazione, infatti, il contatto tra tali acque e i rifiuti stoccati comporta la necessità di prevedere il trattamento non solo delle acque di prima pioggia, ma di tutte quelle riversate sulle aree di piazzale;
- al fine di evitare lo sviluppo di emissioni maleodoranti che superino la "normale tollerabilità", così come definita dall'art. 844 del codice civile, provenienti dalle operazioni di stoccaggio di rifiuti, i contenitori a tal fine impiegati devono essere muniti di idonea copertura.

2. CHE l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
4. DI trasmettere il presente atto:
 - al proponente soc. La Doria S.p.A. Via Polcareccia n. 3 in località Zona Industriale Asi Fisciano-Mercato San Severino nel Comune di Fisciano (SA);
 - all'ARPAC, Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1, CAP 80143, per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006
 - al Comune di Fisciano - Piazza Umberto I - 84084 Fisciano (SA);
 - alla Provincia di Salerno Via Roma, 104 - Salerno (SA), 84121
 - alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno (52-05-18) via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno
5. DI trasmettere il presente atto alla UOD Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC ed al web master per la pubblicazione sul sito della Regione Campania.

Avv. Simona Brancaccio